

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta da:

Dott. DI MARZIO Mauro - Presidente
Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere
Dott. GARRI Guglielmo - Consigliere
Dott. CATALLOZZI Paolo - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. xxx R.G. proposto da:

SOCIETA' DEBITRICE, in persona del legale rappresentante pro tempore, B.B., C.C., D.D., E.E., E.E., tutti rappresentati e difesi dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio, sito OMISSIS;

- ricorrenti -

contro

BANCA SUBENTRANTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. OMISSIS, sito in OMISSIS;

- controricorrente -

nonché

CESSIONARIA SRL, rappresentata dalla **MANDATARIA SRL**, a sua volta rappresentata dalla **PROCURATRICE SPA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in OMISSIS;

- interventore -

avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. xxx, depositata l'11 giugno 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal Consigliere Paolo Catalozzi;

Svolgimento del processo

- la **SOCIETA' DEBITRICE** e B.B., C.C., D.D., E.E., E.E. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, depositata l'11 giugno 2019, di reiezione dell'appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che, pronunciandosi sulla opposizione a un decreto ingiuntivo con cui era stato loro intimato di pagare della **BANCA** la somma di euro 269.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitoro, la società, per rate non pagate di un prestito a medio lungo termine, e, gli altri opposenti, quali fideiussori delle obbligazioni assunte dalla società medesima con la conclusione di tale prestito, aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato gli opposenti al pagamento della minor somma di euro 163.300,01, oltre interessi legali;

- la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva rideterminato la pretesa creditoria in ragione della rilevazione di indebite annotazioni sul conto corrente a estinzione del quale era stato concesso il prestito in oggetto, allegate dagli oppositori a sostegno della domanda riconvenzionale dai medesimi proposta;
- ha, quindi, disatteso il gravame evidenziando che le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio esperita in primo grado, le cui conclusioni erano state fatte proprie dal Tribunale, aveva negato che il tasso soglia in tema di usura fosse stato superato nel corso del rapporto e aveva provveduto a escludere dal saldo accertato le commissioni di massimo scoperto;
- ha, inoltre, aggiunto che le deduzioni degli appellanti concernenti la nullità delle fidejussioni per violazione della normativa antitrust e dei consumatori, nonché per violazioni della normativa bancaria erano tardive, in quanto proposte solo con la comparsa conclusionale, e, comunque, erano infondate;
- il ricorso è affidato a sette motivi;
- resiste con controricorso la **BANCA SUBENTRANTE**, subentrata nelle more del giudizio di appello alla **BANCA**;
- interviene nel giudizio la **PROCURATRICE SPA**, quale procuratrice della **MANDATARIA SRL**, a sua volta mandataria della **CESSIONARIA SRL**, cessionaria del credito in contestazione;
- le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ.;

Motivi della decisione

- va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'intervento nel presente giudizio della **CESSIONARIA SRL**, cessionaria del credito in contestazione;
- infatti, il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicitare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (cfr. Cass. 4 marzo 2021, n. 5987; Cass. 23 marzo 2016, n. 5759);
- il diritto di intervenire può essere riconosciuto al successore a titolo particolare solo quando non sia costituito il dante causa, pena un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (cfr. Cass. 1° marzo 2022, n. 6774; Cass. 10 ottobre 2019, n. 25423), ma una siffatta circostanza non ricorre nel caso in esame, in cui il dante causa risulta essersi ritualmente costituito e aver svolto le sue difese;
- ciò posto, con il **PRIMO MOTIVO** i ricorrenti denunciano la "violazione o falsa applicazione dell'art. 281 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 primo co. n. 5) c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti";
- con tale censura contestano la decisione della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto non disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio;
- sottolineano, in particolare, che, diversamente da quanto rilevato nella sentenza, avevano provveduto, mediante consulenza tecnica di parte, all'indicazione puntuale dei trimestri in relazione ai quali non era stata condotta correttamente la verifica del rispetto del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura;

- con il **SECONDO MOTIVO** deducono la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, secondo e terzo commi, L. 10 ottobre 1990, n. 287, per aver la sentenza impugnata escluso la nullità delle clausole delle fideiussioni azionate, rilevabile d'ufficio, benché l'autorità garante avesse accertato la contrarietà alla disciplina antitrust del relativo schema contrattuale, in quanto espressivo di un'intesa restrittiva della concorrenza;
- con il **TERZO MOTIVO** si dolgono della violazione o falsa applicazione degli artt. 33, primo comma, e 34, primo e secondo commi, cod. cons., per aver la Corte di appello omesso di valutare la validità delle fideiussioni alla luce della disciplina prevista a tutela del consumatore;
- con il **QUARTO MOTIVO** criticano la sentenza di appello per violazione o falsa applicazione degli artt. 116, commi primo e terzo, e 117, commi 1, 4, 6 e 7, t.u.b. e "C.I.C.R. artt. 6 e 7", nella parte in cui ha omesso di rilevare la nullità dei contratti di apertura di credito pur in assenza della previa pubblicità del TAE e/o del TAEG e dell'indicazione della periodicità di capitalizzazione di interessi;
- con il **QUINTO MOTIVO** lamentano la violazione dell'art. 1, quarto comma, L. 7 marzo 1996, n. 108, e 644 cod. pen., per aver la Corte territoriale ritenuto valida la formula utilizzata dal consulente tecnico d'ufficio nella verifica del rispetto del tasso soglia usurario e, inoltre, aver negato rilevanza, a tali fini, alla commissione di massimo scoperto;
- con il **SESTO MOTIVO** censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 117-bis, commi 1, 2, 3 e 4, t.u.b., nella parte in cui ha ritenuto valida la commissione di massimo scoperto applicata al contratto benché indeterminata;
- con l'**ULTIMO MOTIVO** deducono la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello omesso di considerare che il mutuo chirografario era stato concluso per azzerare lo scoperto di conto corrente, per cui andava "riclassificato" al tasso legale, e inoltre, era affetto da usura sia originaria, sia sopravvenuta;
- il primo motivo è inammissibile, in quanto non è dato comprendere se i ricorrenti abbiano inteso far valere il vizio di violazione o falsa applicazione di legge o quello di omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio;
- in ogni caso, può osservarsi che laddove la doglianza avesse a oggetto la violazione o falsa applicazione dell'art. 281 cod. proc. civ. la stessa è inammissibile in quanto il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito (cfr. Cass. 24 gennaio 2019, n. 2103; Cass. 22 settembre 2017, n. 22799);
- del pari inammissibile sarebbe la doglianza anche laddove intesa nel senso di veicolare un vizio motivazionale, stante la preclusione derivante dalla regola della cd. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. e, comunque, la mancata individuazione di un fatto storico asseritamente non esaminato;
- il secondo, terzo e quarto motivo, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;
- la Corte di appello ha ritenuto che le questioni prospettate sul punto dagli appellanti non potessero trovare ingresso in quanto tardivamente proposte e, dunque, in contrasto con il divieto di nuove domande ed eccezioni in appello cui all'art. 345 cod. proc. civ.,
- ha, quindi, osservato che, quand'anche ammissibili, tali considerazioni sarebbero state prive di pregio;

- orbene, deve rammentarsi che allorché il giudice di appello, dopo aver rilevato l'inammissibilità delle domande sottoposte al suo esame, così privandosi della potestas iudicandi, abbia comunque esaminato il merito delle stesse, poiché queste ultime argomentazioni restano puramente ipotetiche e virtuali devono ritenersi inammissibili le doglianze avverso queste ultime formulate con il ricorso in cassazione con il quale si pretenda un sindacato in ordine alla motivazione di merito svolta ad abundantiam, senza censurare la statuizione di inammissibilità, atteso che su questa unica ratio decidendi giuridicamente rilevante della sentenza impugnata si è formato il giudicato (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840; successivamente, Cass. 11 ottobre 2022, n. 29529; Cass. 8 giugno 2022, n. 18429);
- il quinto motivo è inammissibile;
- la censura non aggredisce puntualmente la ratio decidendi, consistente nella mancata specifica impugnazione della statuizione resa sul punto dal giudice di primo grado, limitandosi a ribadire l'erroneità della formula utilizzata dalla consulente tecnico d'ufficio in primo grado;
- in ogni caso, la doglianza si risolve in una critica all'accertamento operato dalla Corte di appello in ordine al fatto che al rapporto dedotto in giudizio fosse stato applicato un tasso di interesse inferiore rispetto alla soglia prevista ai sensi della L. n. 108 del 1996;
- un siffatto accertamento è riservato al giudice di merito e, pertanto, non può essere sindacato in questa sede in relazione al paradigma della violazione o falsa applicazione della legge;
- il sesto motivo è inammissibile;
- la questione con esso dedotta relativa all'asserita indeterminatezza delle commissioni di massimo scoperto applicate non risulta essere stata devoluta al giudice di appello, né la stessa è stata oggetto di esame nella sentenza impugnata;
- l'ultimo motivo è, del pari, inammissibile;
- anche in questo caso non vi è sufficiente indicazione del fatto che l'aspetto dedotto dai ricorrenti, relativo alla necessità di valutare l'usurarietà del rapporto a seguito della "riclassificazione al tasso legale" del saldo del conto corrente, sia stato interessato dall'appello interposto;
- in proposito, si rammenta che il vizio di omessa pronuncia non è rilevabile d'ufficio, per cui questa Corte, quale giudice del fatto processuale, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (cfr. Cass. 14 ottobre 2021, n. 28072; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367);
- pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;
- le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 18 aprile 2024.

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2024.

EX PARTE